



# CITTA' DI ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

Medaglia d'Oro al V. V.

## RIPARTIZIONE URBANISTICA E TERRITORIO

### Provvedimento finale dell'Organo Tecnico Comunale

per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 40/1998, con competenza, ove occorrente, anche per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

#### PREMESSO CHE:

- In data 02/11/2016 prot. n. 46398, successivamente integrata in ultimo in data 30/06/2020 prot. 37.449, il sig. Frea Giovanni, legale rappresentante della ditta Frea & Frea srl ha depositato una proposta di Piano Esecutivo Convenzionato relativa ad un terreno posto in viale Artigianato, individuato al Catasto Terreni al Foglio 20 mappali 25,375,377,378,379,381,398, ricadente in base al vigente Piano Regolatore Generale nella zona Bp1 (zone produttive a destinazione variabile), disciplinata dall' art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione, per la realizzazione di due fabbricati, (A e B) a destinazione produttiva (industriale ed artigianale), ai sensi dell'art. 43 della Legge Regionale n.56/77, relativa ad un lotto di terreno in edificato

#### CONSIDERATO CHE:

- la parte Seconda del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" prevede procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPCC), in recepimento alla direttiva europea 2001/42/CE;
- la Regione Piemonte con la nuova legge urbanistica ha di fatto raccordato la normativa nazionale inglobando le prescrizioni in materia di VAS all'interno del testo legislativo:  
L'art. 3 bis, comma 1, della LRP 56/77 e s.m.i. riporta:  
*Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute sono indirizzate alla sostenibilità e compatibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi delle alternative compresa l'opzione zero e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano.*  
L'art. 43 della L.R. 56/77, al comma 2 dispone quanto segue:  
*Il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'articolo 39, è assoggettato alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7 ed è presentato al comune unitamente allo schema della convenzione da stipulare con il comune.*  
L'articolo 40, comma 7 recita:  
*Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 40/1998, ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.*
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 22.05.2009 si è provveduto all'istituzione dell'Organo Tecnico Comunale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 40/1998, con competenza, ove occorrente, anche per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- Il Piano Esecutivo Convenzionato è stato accolto, ai sensi del 3° comma dell'art. 43 della L.R.P. 5/12/1977 n. 56 e s.m.i., con Determinazione Dirigenziale n. 55 in data 08/07/2020, reg. gen. determinazioni n.1541 del 08/07/2020
- La fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, è stata svolta contemporaneamente alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici. Il PEC è stato pubblicato dal 15/07/2020 al 29/07/2020 compreso, con possibilità di far osservazioni o proposte entro le ore 12,00 del giorno 13/08/2020;
- la proposta di PEC nella seduta del 17/06/2020 è stata esaminata dall'Organo Tecnico che ha disposto di sottoporre il piano alla verifica di assoggettabilità alla VAS, individuando i seguenti soggetti con competenza ambientale:

- ARPA PIEMONTE
- Provincia di Cuneo
- ASL CN2
- Società Intercomunale Servizi idrici.

- con lettera inviata il 15/07/2020, prot. 40182, è stata trasmessa la relativa documentazione agli enti sopraelencati, fissando il termine di 30 giorni per l'espressione dei pareri;
- in data 31/07/2020 prot. n.43573 è pervenuto il contributo della **Provincia di Cuneo** che dà conto dei contributi formulati dai vari Uffici provinciali escludendo il PEC dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica - ex artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., indicando le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:
  - *non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;*
  - *impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;*
  - *non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;*
  - *specificazione che lo stoccaggio in cisterna dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione;*
  - *segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.*
- in data 19/08/2020 prot 46443 è pervenuto il seguente parere della Società Intercomunale Servizi idrici "PARERE FAVOREVOLE

“

All' allacciamento in pubblica fognatura dovrà essere concordato con la scrivente, inoltre si richiede di integrare al progetto definitivo il dimensionamento della tubazione, materiali, e accorgimenti costruttivi della rete fognaria interna al PEC da realizzare.

L'allacciamento non potrà essere eseguito direttamente sui manufatti pubblici esistenti e per tanto, conformemente alle disposizioni di settore, l'utente dovrà richiedere formalmente la predisposizione di idoneo punto di consegna in seguito alla quale S.I.S.I. s.r.l. emetterà idoneo preventivo.

Tale provvedimento non sostituisce le autorizzazioni dei singoli insediamenti; le utenze di ogni singolo edificio dovranno infatti trasmettere idonea istanza per l'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura.

”

- entro il termine stabilito non sono invece pervenuti i contributi dell'ARPA PIEMONTE e dell'ASL CN2.

#### DATO ATTO CHE:

- in data 09/09/2020 alle ore 9.00 si è nuovamente riunito l'OTC al fine di concludere il procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità alla VAS del PEC dell'area di PRG Bp1, come previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 03/04/2016 n. 152 e dalla LR 56/77
- all'incontro del 09/09/2020, hanno partecipato i membri dell'OTC:  
 arch. Alberto Negro – in qualità di Presidente  
 arch. Italo Sobrero  
 dott.ssa Laura Campigotto

#### TUTTO CIÒ PREMESSO:

#### L'ORGANO TECNICO COMUNALE

- preso atto che sono pervenuti i seguenti pareri:
  - parere del 31/07/2020 prot. 43573 della Provincia di Cuneo Settore Tutela Del Territorio, Ufficio Pianificazione, che esprime, per quanto di competenza, parere di esclusione del PEC dalla fase di Valutazione Ambientale Strategica - ex artt. 11 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - parere in data 19/08/2020 prot 46443 della Società Intercomunale Servizi idrici

- preso atto che non sono pervenuti i contributi dell'ARPA PIEMONTE e dell'ASL CN2;
- considerato che il PEC prevede l'attuazione di una previsione urbanistica contenuta nel nuovo PRG (approvato con deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 30-3387) sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica e che il relativo Rapporto Ambientale non evidenzia particolari criticità per la zona oggetto di intervento;
- accertata la limitata entità e rilevanza degli effetti ambientali potenzialmente derivanti dall'attuazione delle previsioni del PEC in oggetto;
- considerato che la Provincia di Cuneo ed la Società Intercomunale Servizi idrici non hanno indicato la necessità di sottoporre a VAS il Piano esecutivo convenzionato;

**non ritiene necessario sottoporre il piano in esame alle successive fasi relative al procedimento di VAS previste ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e dell'art. 3bis, comma 4, della LRP 56/77 e s.m.i..**

L'Organo Tecnico Comunale prescrive però, sulla scorta dei pareri pervenuti, di inserire nella Convenzione del PEC l'obbligo al rispetto delle prescrizioni imposte nei pareri della Provincia di Cuneo e della Società Intercomunale Servizi idrici, oltreché alle precauzioni progettuali previste nel PROGETTO DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI ai sensi dell'art. 44 comma 8 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante di Adeguamento del PRG al Piano Stralcio Fasce Fluviali dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e dell'art. 72.10 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente e nello STUDIO IDROLOGICO IDRAULICO DI COMPATIBILITA' ai sensi dell'art. 75.3 del vigente P.R.G..

### DISPONE

1. che, essendo trascorsi 30 giorni dall'invio della documentazione agli Enti competenti in materia ambientale, si può procedere alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS;
2. l'esclusione dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PEC dell'area di PRG Bp1, prescrivendo l'inserimento nella Convenzione di PEC l'obbligo al rispetto delle prescrizioni imposte nei pareri della Provincia di Cuneo e della Società Intercomunale Servizi idrici, oltreché alle precauzioni progettuali previste nel PROGETTO DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE SUPERFICIALI ai sensi dell'art. 44 comma 8 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante di Adeguamento del PRG al Piano Stralcio Fasce Fluviali dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e dell'art. 72.10 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente e nello STUDIO IDROLOGICO IDRAULICO DI COMPATIBILITA' ai sensi dell'art. 75.3 del vigente P.R.G., come riportato nel parere conclusivo dell'Organo Tecnico Comunale del 09/09/2020;
3. che con l'adozione del presente provvedimento, che conclude la fase di verifica prescritta dalle disposizioni citate in premessa, si intende assolto l'adempimento di cui all'art. 20 della LR 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 3bis della LRP 56/77 e s.m.i.;
4. la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Alba e sul sito internet del Comune stesso, nonché la sua trasmissione ai soggetti competenti in materia ambientale consultati;
5. ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla data del medesimo, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni.


Alba,

F.to Componenti Organo Tecnico

arch. Alberto NEGRO



arch. Italo SOBRERO



dott.ssa Laura CAMPIGOTTO



Allegato:

- verbale della riunione del 09/09/2020.